CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO
D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 3 DEL 11/01/2026

Numero di Servizio 3 / 2026

OGGETTO: S.P. TRAZZERA MARENEVE- TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 59/I IN DIREZIONE RIFUGIO CITELLI
TRASMISSIONE ORDINANZA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 01 DEL 06/01/2026 EMESSA PER EMERGENZA VULCANICA DELL'ETNA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:
Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)
Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;
L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO *che*:

- con Ordinanza n. 1 del 06/01/2026 è stata disposta la chiusura al transito della strada " Mareneve", a causa dell'emergenza connessa all'attività vulcanica dell'Etna e ai conseguenti rischi per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO *che:*

- l'adozione della suddetta ordinanza si è resa necessaria in via contingibile e urgente per garantire la

sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica e privata incolumità;

DARE ATTO *che:*

- l'emergenza determinata dall'attività vulcanica dell'Etna risulta allo stato attuale rientrata, come da comunicazioni degli organi competenti;

- non sussistono più le condizioni di pericolo che avevano giustificato l'adozione del provvedimento di chiusura;

RILEVATO *che:*

- la strada " Mareneve" risulta attualmente percorribile e idonea alla normale circolazione veicolare, non presentando situazioni di rischio per gli utenti;

RITENUTO:

- di dover procedere alla revoca dell'Ordinanza n.1 del 06/01/2026, venendo meno le ragioni di necessità e urgenza che ne avevano determinato l'emanazione;

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- **l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990**

ORDINA

1. La revoca, per cessazione delle condizioni di necessità e urgenza, dell'Ordinanza n. 1 del 06/01/2026, adottata ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con la quale era stata disposta la chiusura al transito della strada Mareneve, in relazione all'emergenza determinata dall'attività vulcanica dell'Etna.

2. La riapertura al transito veicolare e pedonale, a decorrere dalla data del presente provvedimento, della strada " Mareneve", essendo venute meno le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che avevano determinato l'adozione della citata ordinanza.

3. Il ripristino delle ordinarie condizioni di circolazione, fatto salvo il rispetto di eventuali prescrizioni tecniche o limitazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di successive valutazioni degli organi competenti.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché ai Sindaci dei Comuni di Milo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea e Linguaglossa ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76).

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.9
Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore
Cinzia Bisicchia

Il Titolare della E.Q. n. 9
CINZIA MARIA CRISTIANA BISICCHIA / ArubaPEC S.p.A.